




La Riforma dello sport e la sua applicazione

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

28 NOVEMBRE 2023

Le Tappe della Riforma

LEGGE 8 agosto 2019, n. 86 - *“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”*



Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 *“Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”*

Art. 3 D.lgs. n. 36/2021 (“Principi e obiettivi”)

Tra le finalità perseguite dal legislatore si richiamano, in particolare: a) **riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva** ; b) **promuovere l’attività motoria, l’esercizio fisico strutturato e l’attività fisica adattata** quali strumenti idonei a facilitare l’acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all’inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie; c) **promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo**, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico; d) **riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori**, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche; e) **incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità**, garantendone l’accesso alle infrastrutture sportive; f) **proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori**; g) **introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo**, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport; h) **valorizzare la formazione** dei lavoratori sportivi; i) **sostenere e tutelare il volontariato sportivo**; l) **valorizzare la figura del laureato in scienze motorie** e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

IL CONTESTO NORMATIVO PRIMA DELLA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Fino al 2019 il Legislatore aveva disciplinato, con la legge speciale n. 91/1981, soltanto la prestazione sportiva professionistica e nulla prevedeva per l'attività dilettantistica, determinata per differenza: tutte le attività sportive non qualificate come professionistiche diventavano dilettantistiche.

Il Legislatore tributario si era occupato dei compensi per attività sportiva dilettantistica, inquadrandoli tuttavia in una categoria di reddito residuale, i redditi diversi, che non rientravano né tra i redditi di lavoro dipendente, né tra quelli di lavoro autonomo e d'impresa. Tale inquadramento ha portato gli enti previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL) a ritenere non tutelabili i percettori di tali redditi in quanto non qualificati come redditi da lavoro e quindi a non garantire agli sportivi dilettanti alcuna tutela sia sotto il profilo previdenziale che assicurativo.

Il Legislatore con la riforma in esame è uscito dall'equivoco incentrato su una sorta di presunzione relativa di incompatibilità tra attività dilettantistica e lavoro, sancendo un principio, dalla chiara valenza precettiva, secondo cui, qualora il sodalizio sportivo decida di remunerare lo sportivo, dovrà farlo in virtù di un **contratto di lavoro**.

La Corte di Cassazione, infatti, con una copiosa serie di sentenze, omogenee nei contenuti, pubblicate tra il mese di dicembre 2021 e il mese di gennaio 2022, ha ritenuto che in presenza di un'attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR non possano essere riconosciuti.

La Corte di Giustizia europea si era espressa analogamente a favore del riconoscimento della qualifica di lavoratore a chi pratici uno sport quando l'attività sportiva rivesta il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizi retribuita, indipendentemente dal dato formalistico costituito dalla libera determinazione da parte di una federazione sportiva nazionale in merito alla qualificazione come professionistica della singola disciplina sportiva praticata (tra le altre, sentenza 11 aprile 2000, caso *Deliège*).

I Correttivi

PRIMO DECRETO CORRETTIVO (D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163)



DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. n.198/2022 convertito in L.24.02.2023)

la riforma del lavoro sportivo si applica dal 1 luglio 2023



***Decreto Legislativo n. 120 del 29 agosto 2023 –
«Correttivo bis»***

LA SANATORIA PER I COMPENSI EROGATI FINO AL 30 GIUGNO 2023

ART. 35 COMMA 8 QUARTER D. LGS. 36/2021

“Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo”

**COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2023 PER I COLLABORATORI DEGLI ENTI
SPORTIVI**

Titolo V Disposizioni in materia di lavoro sportivo Capo I – Lavoro sportivo – Artt. 25- 38

- Articolo 25 – Lavoratore Sportivo
- Articolo 26 – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo
- Articolo 27 – Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici
- Articolo 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo
- Articolo 28 –*bis* Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici
- Articolo 29 – Prestazioni sportive dei volontari
- Articolo 30 – Formazione dei giovani atleti
- Articolo 31 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

SEGUE

- Articolo 32 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi
- Articolo 33 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori
- Articolo 34 – Assicurazione contro gli infortuni
- Articolo 35 – Trattamento pensionistico
- Articolo 36 – Trattamento tributario
- Articolo 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
- Articolo 38 – Area del professionismo e del dilettantismo

VOLONTARI E LAVORATORI IN AMBITO SPORTIVO

Dal 1° luglio 2023 **NON si applica più** la disciplina prevista dall'art 67, comma 1, lett. m) TUIR che ricomprendeva tra i redditi diversi "i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche".

Il soggetto che collabora con un Ente Sportivo Dilettantistico potrà essere inquadrato come:

VOLONTARIO

colui che non percepisce alcun compenso ma solo il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.



LAVORATORE

colui che percepisce un corrispettivo per l'attività svolta.

LAVORATORE
SPORTIVO
AUTONOMO

LAVORATORE
SPORTIVO
DIPENDENTE

CO.CO.CO
AMMINISTRATIVO
GESTIONALE





I VOLONTARI SPORTIVI

PRESTAZIONE DEI VOLONTARI - ART. 29 D.LGS. 36/2021

1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, **anche paralimpici**, il CONI, **il CIP e la società Sport e salute s.p.a.**, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni **dei volontari** sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
2. Le prestazioni sportive **dei volontari** di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. **Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.**
3. Le prestazioni sportive **di volontariato** sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività **sportiva**.
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

CARATTERISTICHE DEI VOLONTARI SPORTIVI

Abrogazione della figura dell'amatore e introduzione di quella del volontario sportivo analogamente a quanto prevede la riforma del terzo settore: è volontario colui **che svolge l'attività a titolo gratuito**, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive documentate.

Rimborso delle spese **sostenute** in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale**.

Esclusivamente spese **documentate** relative al vitto, al viaggio (comprese indennità chilometriche), al trasporto e all'alloggio.

Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percettore

Correttivo-bis: Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

RISOLUZIONE 38/E -11 APRILE 2014

Indennità chilometriche

Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI, fermo restando che l'Ente Sportivo /ASD, SSD, FSN/DSA/EPS ecc.), possa prevedere importi inferiori.

Per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello **ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità chilometrica.**

Non assume, invece, rilevanza la sede dell'organismo erogatore.



Costi chilometrici

Il servizio permette di calcolare i costi chilometrici necessari per quantificare l'importo dei rimborsi spettanti dipendenti o professionisti che utilizzano il proprio veicolo svolgendo attività a favore del datore di lavoro.

Con questo servizio è possibile trovare:

- il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone (dal 2018)
- il valore del costo chilometrico relativo ai singoli modelli di autocarro (dal 2012)
- Il prezzo dei carburanti (dal 2000)
- Limiti di deducibilità fiscale dal reddito d'impresa delle spese di trasferta (dal 2000)

Solo gli utenti registrati possono usufruire del servizio.

[Vai al servizio](#)

PREMI DI CLASSIFICA



Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche possono erogare premi ai propri tesserati in qualità di Atleti o Tecnici che operano all'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

- non si cumulano con i compensi sportivi
- non sono considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti al momento dell'erogazione ad una ritenuta del 20% a titolo d'imposta, con facoltà di rivalsa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

E' POSSIBILE EROGARE PREMI AI VOLONTARI E AI DIPENDENTI PUBBLICI PURCHE' ATLETI E TECNICI

Premi di Convocazione e partecipazione

Agli Atleti ed ai Tecnici possono essere erogati premi anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

E' POSSIBILE EROGARE PREMI AI VOLONTARI E AI DIPENDENTI PUBBLICI PURCHE' ATLETI E TECNICI.





I LAVORATORI SPORTIVI



LAVORATORE SPORTIVO – ART. 25 D.LGS. 36/2021

1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo ***a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle FSN, DSA, EPS, AB, anche paralimpici, del CONI, CIP, Sport e salute SpA o di altro soggetto tesserato.***

È lavoratore sportivo ogni ***altro tesserato***, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei predetti soggetti le ***mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva***, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

LAVORATORE SPORTIVO – ART. 25 D.LGS 36/2021

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

1-ter. **Le mansioni necessarie** per lo svolgimento di attività sportiva, oltre a quelle indicate nel comma 1, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle FSA e delle DSA, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP, **entro il 31 dicembre 2023**. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

LAVORATORE SPORTIVO – ART. 25 D.LGS. 36/2021



ESERCITA L'ATTIVITA' SPORTIVA VERSO UN CORRISPETTIVO

E' lavoratore sportivo ogni **altro** tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Art. 15 D.LGS. 36/2021

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.
3. I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

NON E' LAVORATORE SPORTIVO

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segreteria (vedi co.co.co amministrativo gestionali)

Receptionist

Custodi

Addetti alle pulizie

Giardinieri

Addetti al Marketing e comunicazione

In generale altri soggetti che svolgono mansioni NON previste nei regolamenti delle singole FSN/DSA

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro

DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO

La definizione del
lavoratore sportivo

Inquadramento
del lavoratore
sportivo

Sulla base delle
modalità di
esecuzione della
prestazione

TIPOLOGIE DI LAVORO SPORTIVO


Lavoro subordinato

Lavoro autonomo

Collaborazione coordinata e
continuativa
(art. 409 co. 1 n. 3)

Prestazioni occasionali : con il decreto correttivo-*bis* viene previsto che, ricorrendone i presupposti, le ASD, SSD, FSN, DSA, EPS, AB, anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e Salute SpA possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

LAVORO SPORTIVO PRESTATO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO



SIGNIFICATO DI PRESUNZIONE

Presunzione

Si tratta di **presunzione relativa**  **ammette la prova contraria**

Ne consegue che a fronte di una co.co.co sportiva dilettantistica che rispetti le condizioni previste dall'art. 28, **l'onere della prova contraria**, diretta a una diversa qualificazione del rapporto, **grava sulla parte che intenda farla valere** (Ispettorato del lavoro, INPS e INAIL, Agenzia delle Entrate o il lavoratore che intenda impugnare il contratto applicato).

ACCORDI COLLETTIVI

Si richiama la recente sottoscrizione tra la FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Calciatori dell'**Accordo collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo**, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2021.

LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 25, comma 6

Possono prestare in qualità di **volontari** la propria attività nell'ambito delle ASD/SSD/FSN/DSA/AB/EPS, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI/CIP/Sport e salute SpA, **fuori dall'orario di lavoro**, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Si applica in questo caso il regime previsto dall'art. 29, comma 2.

Qualora l'attività rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un **corrispettivo**, la stessa può essere svolta solo previa **autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

Decorso tale termine senza che intervenga alcun provvedimento, l'autorizzazione si intende in ogni caso accordata.

Tali disposizioni **non si applicano** al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, nonché ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza quando richiesti dal CONI/CIP/FSN/DSA .

LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

D.M. del 10 novembre 2023 – Ministero della Pubblica Amministrazione - *condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita, dicui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da parte dei dipendenti pubblici.*

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, le amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) assenza di cause di incompatibilità di diritto, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate;

b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione;

2. L'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

D.M. del 10 novembre 2023 – Ministero della Pubblica Amministrazione

3. Resta fermo che l'attività autorizzata, in relazione al tempo di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo, non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.
4. L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, verifica, altresì, che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
5. Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, lett. a) e b), devono sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

SICUREZZA DEI LAVORATORI SPORTIVI

Art. 33, comma 1

Con il decreto correttivo-*bis* è stato precisato che **l'idoneità alla mansione**, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal **medico competente** di cui all'art. 2, co. 1 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico per la sicurezza sul lavoro), il quale **utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo**.

Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'art. 21, comma 2 del D.lgs. n. 81/2008, a mente delle quali i lavoratori autonomi *“relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) **beneficiare della sorveglianza sanitaria** secondo le previsioni di cui all'art. 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) **partecipare a corsi di formazione** specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'art. 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”*.

SICUREZZA DEI MINORI


Art. 33, commi 6 e 7

A **tutela dei minori impiegati in attività lavorative di carattere sportivo**, il comma 6 dell'art. 33 prevede la designazione di un **responsabile** della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e violenza su di essi. Parimenti, l'art. 16, co. 4 del D.lgs. n. 39/2021, in tema di semplificazione degli adempimenti relativi agli organismi sportivi, ha previsto in capo alle ASD/SSD e alle società sportive professionistiche la predisposizione di **modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva** nonché di **codici di condotta** (si rinvia sotto questo profilo alla deliberazione CONI n. 255 del 25 luglio 2023 che contiene il **Modello di Regolamento per la prevenzione ed il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati**).

A tutela dei minori che praticano attività sportiva, il successivo comma 7 prevede anche per le ASD/SSD, quali datori di lavoro, l'obbligo di richiedere agli istruttori o altri collaboratori che comunque svolgono attività con ragazzi di età inferiore ai 18 anni, il **certificato penale del casellario giudiziale** al fine di verificare l'esistenza di determinati reati (meglio noto come certificato anti-pedofilia), previsto dal D.lgs. n. 39/2014.

Per agevolare questo adempimento l'ufficio del Casellario centrale del Ministero della Giustizia ha predisposto un servizio on line di prenotazione dei certificati (<https://certificaticasellario.giustizia.it/web/guest/prenotacertificato>).

La nomina del responsabile della protezione dei minori è comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e di successiva riaffiliazione.



**TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
E FISCALE
DEL LAVORO SPORTIVO
NELL'AREA DEL DILETTANTISMO**

SINTESI

Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi sportivi dipende dall'entità annua dei compensi medesimi, che sono divisi in tre fasce:

Fino a 5.000 euro
esenzione da IRPEF e INPS

da 5.001 a 15.000 euro
si versano (solo) i
contributi INPS, legge
335/95

superati i 15.000 euro
si pagano sia i contributi
Inps che l'irpef, con le
aliquote ordinarie e relative
addizionali

Trattamento Pensionistico

Il trattamento pensionistico del lavoro sportivo è regolamentato dall'art. 35 del d.lgs. 36/2021 che tratta di:

Fondo pensione
lavoratori sportivi FPLS

Lavoratori Dipendenti

**AREA DILETTANTISMO E
PROFESSIONISMO**

Gestione separata INPS
di cui all' art. 2,
comma 26 della L.
335/1995

Collaborazioni Coordinate e continuative

Prestazioni di Lavoro Autonomo

AREA DILETTANTISMO

CO.CO.CO E PARTITA IVA LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

FRANCHIGIA DI € 5.000

L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori a € 5.000,00 e fino ad un massimale, (attualmente di € 105,014,00)

Le aliquote contributive sono:

	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Co.co.co	25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore 2/3 committente
	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Professionisti	25%	1,23%	26,23%	addebito del 4% al committente

Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), la **base imponibile** su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è **ridotta del 50%**.

Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%**

CONTRIBUTI ASSISTENZIALI

I contributi assistenziali (c.d. minori) **si calcolano integralmente** sulla parte eccedente € 5.000,00.

Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- malattia,
- degenza ospedaliera,
- maternità,
- congedo parentale,
- assegno per il nucleo familiare (assegno universale),
- disoccupazione

TRATTAMENTO FISCALE DEL LAVORO SPORTIVO NELL'AREA DEL DILETTANTISMO

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro.

Superata la franchigia dei 15.000,00 euro il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione secondo le ordinarie aliquote fiscali ma solamente sulla parte dei compensi superiori alla soglia di esenzione

Esempio: compenso di € 25.000,00 imposte da pagare solo su € 10.000,00

All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia al committente **autocertificazione** attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

CHIARIMENTO FRANCHIGIA PER L'ANNO 2023

Art. 51 co. 1 *bis* Decreto Correttivo

L'attuale limite di non imponibilità di € 10.000,00, previsto nell'art. 69 del TUIR, è con il Milleproroghe dal 2023 di € 15.000,00, **fermo restando che per i compensi erogati ai sensi dell'art. 67, co. 2, lett. m) TUIR la non imponibilità resta ad € 10.000,00.** Pertanto, complessivamente, non si potrà, nel 2023, superare € 15.000,00.

E' importante evidenziare che i compensi erogati per il lavoro sportivo nell'ambito del dilettantismo, non sono, come gli attuali compensi sportivi, inseriti nei «*redditi diversi*», ma, per le collaborazioni coordinate e continuative rappresentano «*redditi assimilati al lavoro dipendente*», mentre, per quanto concerne i titolari di partita Iva, restano tra i «*redditi di lavoro autonomo*».



TRATTAMENTO ASSICURATIVO

Trattamento Assicurativo

L'articolo 1 comma 27 lettera b) del Decreto Legislativo 29 agosto 2023, n. 120 ha escluso la copertura assicurativa INAIL per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

In particolare, il “correttivo bis” ha modificato il comma 3 dell'art. 34 del Decreto legislativo 36/2021 stabilendo che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.



LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO - GESTIONALI

L'art. 37 del D.lgs. n. 36/2021 mantiene la figura del co.co.co A/G:

«Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale **resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche**, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, **può essere oggetto di collaborazioni** ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile».

Non rientrano tra tali soggetti coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali .

I collaboratori di segreteria e affini **non sono lavoratori sportivi (mansione esclusa dall'art 25)**

- Se dipendenti non applicano contratto sportivo art. 26 del Decreto ma le norme di diritto comune;
- Se co.co.co non possono beneficiare della presunzione di legge di cui all' art. 28 prevista per il contratto di collaborazione **fino a 24 ore**, riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi
- Non possono beneficiare delle **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** presso il Dipartimento per lo Sport.

Tuttavia **beneficiano** delle medesime **agevolazioni fiscali e contributive** dettate per il lavoro nell'area del **dilettantismo**:

- l'esenzione contributiva fino alla soglia di € 5.000,00
- riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni;
- franchigia fiscale fino a € 15.000,00 annui.

**REGISTRO NAZIONALE DELLE
ATTIVITA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE:**

**ADEMPIMENTI E
SEMPLIFICAZIONI CONNESSE
AL LAVORO SPORTIVO**

IL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

- Dal 31 agosto 2022, presso il Dipartimento per lo sport, è stato istituito il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.
- Il Registro è l'unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi da e affiliata a una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva.
- Ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI



Per venire incontro all'esigenza di **evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro** vengono previste importanti **semplificazioni** degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, **attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** presso il Dipartimento per lo sport.



Il Registro, operativo dal 31 agosto 2022 , assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.

Dipartimento per lo sport | SPORT E SALUTE

SI CERTIFICA LA REGOLARE ISCRIZIONE DI

con sede legale in _____ C.F. _____
e legale rappresentante _____

AFFILIATA A

_____ con validità fino al **31/12/2022**
che ne attestano la regolare affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi al

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
del **Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri**,
certificando altresì la natura dilettantistica della stessa, per tutti gli effetti
che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, ai sensi del d.lgs. 39/2021.

Data di creazione del certificato: **02/09/2022**
* L'anagrafica societaria (denominazione, sede, legale rappresentante) è aggiornata alla data di stampa.
Stampato il **02/09/2022**.



ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	SOGGETTO	SCADENZA
<p><u>Comunicazione</u> <u>obbligatoria al</u> <u>Ministero del</u> <u>Lavoro</u></p>	<p>Possibilità di effettuare la comunicazione tramite il Registro ove è presente la funzione che consente la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego</p>	<p>Co.co.co. sportivi</p>	<p>30mo giorno del mese successivo l'inizio del rapporto</p>
		<p>Direttori di Gara – indipendentemente dalla qualifica indicata nei regolamenti della disciplina sportiva di riferimento</p>	<p>Comunicazione con cadenza trimestrale</p> <p>Designazione entro 10 giorni dalla manifestazione</p> <p>In via di rilascio nella piattaforma RAS</p>



**ADEMPIMENTI E
SEMPLIFICAZIONI**

ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	SCADENZA
<u>Comunicazione UNIMENS all'Inps</u>	Prevista la possibilità per le asd di tale funzione nel Registro	Il Correttivo bis e la circolare n. 88/2023 INPS hanno disposto la moratoria dei termini al 31 dicembre 2023 per gli adempimenti relativi ai pagamenti effettuati per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023



**ADEMPIMENTI E
SEMPLIFICAZIONI**

ADEMPIMENTO	FUNZIONE NEL REGISTRO	SCADENZA
Liquidazione contributi previdenziali	<p>Possibilità del calcolo dei contributi previdenziali eventualmente dovuti.</p> <p>E' inoltre prevista la funzione di aggiornamento del LUL (Libro unico del Lavoro).</p> <p>In caso di superamento della soglia di esenzione irpef (euro 15.000) è obbligatoria l'emissione del cedolino paga. Al momento non si prevede tale funzionalità sul Registro.</p>	<p>I contributi previdenziali eventualmente dovuti dovranno essere versati con F24 entro il 16 del mese successivo il pagamento.</p> <p>L'INPS ha disposto la moratoria dei termini al 31 dicembre 2023 per gli adempimenti e 16 dicembre 2023 per i versamenti relativi ai pagamenti effettuati per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023</p>

ESEMPIO CALCOLO CONTRIBUTI INPS

- **Esempio 25% + 2,03% :**

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.875,00 (€ 7.500,00 x 25%)

Assistenziale € 304,50 (€ 15.000 x 2,03%)

- **Esempio 24%:**

Compenso complessivo € 20.000,00

Parte soggetta a contributo previdenziale € 15.000,00

Contributi previdenziali calcolati sul 50% della parte soggetta a contributi, ossia € 7.500,00 (15.000/2)

Contributi assistenziali calcolati su € 15.000,00

Contributi dovuti :

Previdenziale € 1.800,00 (€ 7.500,00 x 24%)

UNILAV NEL REGISTRO DAL 01.07.2023

Dipartimento per lo sport | **SPORT E SALUTE**

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

test_societa

Nuova comunicazione

Filtri

Elementi per pagina 10

Codice	Lavoratore	Richiesta	Invio
✓ 0000023S00002478	MARCO1	Proroga	16/06/2023 10:38
	DARIO	Inizio	22/06/2023 14:09
	MARCO	Proroga	22/06/2023 18:52
	DARIO	Cessazione	22/06/2023 18:50

Vista da 1 a 4 di 4 elementi

1

✓ Inviata ✗ Errore ✎ Bozza

📄 Comunicazione Obbligatoria ↻ Rettifica ✖ Annullamento

Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

UNILAV NEL REGISTRO DAL 01.07.2023

< Codice Tipo richiesta Inizio - Comunicazione Obbligatoria Lavoratore DBN

Dati di invio Datore di lavoro Legale rappresentante Lavoratore Rapporto

Codice comunicazione	Tipo richiesta* Inizio
Tipo comunicazione* Comunicazione Obbligatoria	Data invio 24 / 06 / 2023
Soggetto che ha effettuato la comunicazione (se ... -	Email soggetto che ha effettuato la comunicazione

Salva

Salva e invia

UNILAV NEL REGISTRO DAL 01.07.2023



Nel Registro possono essere dichiarati soltanto i Lavoratori Sportivi – co.co.co.



Non possono essere dichiarati gli amministrativi gestionali per i quali restano le normali modalità di comunicazione nel portale del Ministero del Lavoro



Per i Lavoratori Sportivi - co.co.co. – al momento non è possibile comunicarli in modo ordinario nel portale del Ministero del Lavoro in quanto in via di aggiornamento,

I Direttori di Gara nell'ambito dilettantistico



Nel Correttivo bis sono state previste delle modifiche riferite ai Direttori di Gara (art. 25, comma 6-*bis*)

Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, **che operano nel settore dilettantistico**, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti.

I Direttori di Gara nell'ambito dilettantistico



Le comunicazioni al centro per l'impiego, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, anche per le proprie affiliate, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvede, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività l'iscrizione nel libro unico del lavoro, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

IRAP

CON IL CORRETTIVO BIS

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00 esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. **In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di euro 85.000,00 non concorrono alla determinazione della base imponibile, di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.**



La Riforma dello Sport

Le altre novità

Le modifiche apportate al d.lgs. 36/2021 – Adeguamento degli statuti

Viene previsto il termine del **31 dicembre 2023** per l'adeguamento dello statuto ai nuovi requisiti di natura civilistica indicati dagli artt. 7 e 9 del decreto 36, prevedendo nell'oggetto sociale ***“l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”*** ed eventualmente ***“l'esercizio di attività strumentali e secondarie”*** rispetto alle attività principali secondo criteri e limiti (quantitativi) che dovranno essere individuati da apposito decreto.

La mancata conformità dello statuto alle anzidette disposizioni determinerà la cancellazione d'ufficio dell'ente sportivo dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS).



Sede sociale e destinazione d'uso

Attività secondarie e strumentali

Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei **limiti** previsti per l'esercizio delle attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (con esclusione delle attività promo-pubblicitarie, di gestione degli impianti sportivi e delle indennità legate alla formazione degli atleti) comporta la **cancellazione** d'ufficio dal RAS.

Si ricorda che tra le attività "secondarie e strumentali" da quelle sportive rientrano tutte quelle attività di natura commerciale che il sodalizio svolge allo scopo di finanziare l'attività sportiva, quali a titolo esemplificativo:

- le attività di sponsorizzazione e pubblicità,
- la gestione di impianti e strutture sportive,
- lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute" e di corsi di natura diversa da quella sportiva,
- la gestione del bar o del ristorante,
- la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivo,
- in generale, tutte le attività svolte a supporto e per il finanziamento dell'attività sportiva.

Sede sociale e destinazione d'uso

In analogia a quanto disciplinato dal Codice del Terzo Settore, le sedi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche in cui si svolgono le relative attività statutarie (sportive dilettantistiche) sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1444/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Questo consente, quindi, lo svolgimento delle attività istituzionali presso la sede della a.s.d. o s.s.d., indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali, purché tali attività siano esclusivamente di tipo statutario e non abbiano carattere produttivo.



Imposta di registro per adeguamento statuti

Viene introdotta l'**esenzione dall'imposta di registro** qualora l'ente sportivo disponga la revisione dello statuto al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al d.lgs. 36/2021 **entro il 31 dicembre 2023**.



Misure di sostegno: contributo per a.s.d. e s.s.d.

Viene introdotto e disciplinato un contributo in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro, che hanno conseguito – nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio – ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a euro 100.000.

Tale agevolazione è commisurata ai contributi previdenziali a loro carico versati sui compensi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023 dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il contributo in parola non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap.


Modalità e termini di concessione di tale contributo saranno definiti in un successivo decreto.



Le modifiche apportate al d.lgs. 39/2021

La procedura per l'acquisizione della personalità giuridica e il patrimonio minimo

Vengono recepite le osservazioni avanzate dal notariato al fine di sbloccare l'operatività della procedura agevolata di acquisizione della personalità giuridica da parte delle associazioni sportive dilettantistiche: viene previsto un patrimonio minimo di 10.000 euro per il conseguimento della personalità giuridica. Il notaio potrà attestare una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro o, se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



La procedura per l'acquisizione della personalità giuridica e il patrimonio minimo

Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.

Viene prevista una procedura analoga a quella disciplinata dal Codice del Terzo Settore (e dal codice civile per le società di capitali) in merito alla disciplina del mantenimento dell'integrità patrimoniale: quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo amministrativo dovrà convocare senza indugio l'assemblea dei soci per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo (attraverso versamento in denaro dei soci), oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.



L'abolizione del modello EAS

Le associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.